

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

STATUTO COMUNALE

SOMMARIO

ART. DESCRIZIONE PAG.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

1	Definizioni	4
2	Autonomia attuativa	4
3	Area metropolitana e Alta Valle dell'Aniene	4
4	Principi e finalità	5
5	Autonomia attuativa	6
6	Sede	6
7	Territorio	7
8	Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco	7
9	Pari opportunità	7
10	Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate- Coordinamento degli interventi	8
11	Conferenza Stato – Città – Autonomie locali	8
12	Tutela dei dati personali	8
13	San Benedetto Patrono d'Europa	8

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio, Giunta, Sindaco)

Capo I – Consiglio Comunale

14	Elezione – Composizione – Presidente del consiglio comunale - Consigliere anziano Competenze	9
15	Consiglieri Comunali – Convalida – Programma di Governo	9
16	Funzionamento del Consiglio Comunale decadenza dei Consiglieri Comunali	10
17	Sessioni del consiglio	11
18	Esercizio della potestà regolamentare	11
19	Commissioni Consiliari Permanenti di controllo e garanzia	11
20	Costituzione di Commissioni speciali	12
21	Indirizzi per le nomine e le designazioni	12

Capo II – Giunta e Sindaco

22	Elezione del Sindaco	12
23	Indirizzi generali di governo	13
24	Dimissioni del Sindaco	13
25	Vice Sindaco	13
26	Delegati del Sindaco	13
27	Divieto generale di incarichi e consulenze	14
28	Nomina della Giunta	14
29	La Giunta – Composizione e Presidenza	14
30	Competenze della Giunta	14
31	Funzionamento della giunta	16
32	Cessazione della carica di Assessore	16

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

33 Decadenza della giunta – Mozione di sfiducia 16

Capo III

34 Consiglio comunale dei ragazzi 17

35 Comunità giovanili 17

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIFENSORE CIVICO

Capo I – Partecipazione dei cittadini Riunioni – Assemblee – Consultazioni Istanze e proposte

36 Partecipazione dei cittadini 17

37 Riunioni e assemblee 18

38 Consultazioni 18

39 Istanze e proposte 18

Capo II – Referendum Consultivo

40 Azione referendaria 19

41 Disciplina del referendum 19

42 Effetti del referendum consultivo 19

Capo III – Difensore civico

43 Istituzione dell'ufficio 20

44 Nomina – Funzioni – Disciplina 20

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

45 Albo pretorio 20

46 Svolgimento dell'attività amministrativa 21

TITOLO V

PATRIMONIO – FINANZA – CONTABILITA'

47 Demanio e patrimonio 21

48 Ordinamento finanziario e contabile 21

49 Revisione economico – finanziaria 21

TITOLO VI

I SERVIZI

50 Forma di gestione 22

51 Gestione in economia 22

52 Aziende speciali 22

53 Istituzioni 23

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

54 Società miste	24
55 Concessione a terzi	24

TITOLO VII FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

56 Convenzioni	24
57 Consorzi	25
58 Unione dei comuni	25
59 Accordi di programma	25

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE – SEGRETARIO COMUNALE

Capo I – Organizzazione degli uffici e personale

60 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro	25
61 Ordinamento degli uffici e dei servizi	26
62 Organizzazione del personale	26
63 Stato giuridico e trattamento economico del personale	26
64 Incarichi esterni	26

Capo II – Segretario comunale – Vice Segretario

65 Segretario comunale – Stato giuridico, trattamento economico e funzioni	27
66 Vice Segretario comunale	27
67 Responsabili degli uffici e dei servizi	28
68 Avocazione	28
69 Ufficio di Staff	28

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

70 Entrata in vigore	29
71 Modifiche dello Statuto	29
72 Nomina commissione	29

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 DEFINIZIONE

1. Il Comune di Subiaco è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica – che ne determinano le funzioni – e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2 AUTONOMIA STATUTARIA

1. Il Comune di Subiaco:
 - a) E' Ente Autonomo Locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
 - b) E' Ente Democratico che crede nei principi Europeistici, della pace e della solidarietà;
 - c) Si riconosce in un sistema Statale Unitario e di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli Enti Locali;
 - d) Considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché dell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
 - e) Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali;
 - f) Realizza, con i poteri e gli Istituti del presente Statuto, l'autogoverno della Comunità.

Art. 3 AREA METROPOLITANA E ALTA VALLE DELL'ANIENE

1. Il Comune di Subiaco si proclama parte integrante e vitale del processo che porterà alla definizione dell'Area Metropolitana riconoscendo ad oggi, con Roma Comune Capoluogo un rapporto di stretta integrazione territoriale in ordine anche alle attività economiche, ai servizi essenziali, alla vita sociale, nonché alle relazioni Culturali ed alle caratteristiche territoriali.
2. Il Comune di Subiaco promuove e favorisce iniziative politico - amministrative, volte a valorizzare il proprio ruolo a tutela della storia e delle tradizioni sociali culturali ed economiche dell'Alta Valle dell'Aniene.

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

3. Il Comune di Subiaco promuove, altresì, ogni azione Indirizzata a preservare, a tutelare e ad accrescere, sul territorio comprensoriale, i servizi di pubblica utilità atti a mantenere e sviluppare il tessuto sociale ed economico delle popolazioni dell'Alta Valle dell'Aniene.

Art. 4

PRINCIPI E FINALITA'

1. Il Comune promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità sublacense, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali con particolare riferimento alla condizione giovanile, ispirandosi ai principi della Carta Costituzionale.

In particolare, nella sua attività istituzionale, politica e amministrativa il Comune persegue le seguenti finalità:

- a) Il rispetto dei diritti inviolabili e della dignità di ogni uomo, mediante la promozione di una autentica cultura di pace, solidarietà e pari opportunità, nel rigetto di ogni forma di discriminazione culturale, sessuale, razziale, religiosa e politica e in collaborazione con tutti i soggetti che individuano in tali fondamenti la qualificazione del loro impegno;
- b) Il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
- c) La promozione della propria funzione sociale e dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione;
- d) Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona e della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni di grave disagio, avvalendosi anche dell'attività delle organizzazioni di volontariato. Il Comune tutela i diritti dell'infanzia e cura in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione allo studio e l'utilizzo del tempo libero; promuove verso di loro azioni di sensibilizzazione nei confronti della natura, dei monumenti, del paese in generale e nei confronti dei bambini di altri paesi italiani e anche di altre Nazioni; il Comune riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza e tutela i diritti e gli interessi;
- e) Vista anche la presenza nel Parco Regionale dei Monti Simbruini indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio, l'esigenza pubblica a disporre di sufficienti giardini e spazi verdi, cura il patrimonio artistico culturale e monumentale. Protegge e valorizza, il territorio agricolo e la tutela della flora e della fauna, in conformità al piano d'assetto e al piano d'assessamento forestale.
- f) La valorizzazione delle espressioni di lingua, costume e tradizioni locali;
- g) La promozione di attività educative, formative, ricreative e sportive.
- h) Promuove lo sviluppo turistico quale maggior volano allo sviluppo economico e sociale della popolazione Sublacense, anche attraverso forme di cooperazione con altri Enti e Comuni vicini interessati allo stesso ambito territoriale. Si impegna a svolgere iniziative tese al superamento di norme che ostacolano qualsivoglia processo di sviluppo legato alle potenzialità stesse del territorio, in conformità con quanto già espresso al precedente comma.

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

Art. 5

AUTONOMIA ATTUATIVA

1. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
2. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri delle economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione da verificarsi mediante attività di controllo; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
3. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio. Si dà atto che attualmente il Comune è gemellato con le Città di Ochsenhausen (Germania) e Subiaco (Australia). In armonia con lo spirito della costituzione e dei principi enunciati nel presente Statuto, Il Comune si impegna a promuovere e sostenere ulteriori gemellaggi ed incontri culturali con altri Comuni specialmente della Unione Europea, al fine di contribuire attivamente al processo di integrazione che vede nell'unità di tutti i cittadini europei un fattore determinante per un nuovo modello di sviluppo socio - economico internazionale.
4. Tutte le attività previste dal comma 3 saranno promosse da apposito Comitato di Gemellaggio.
5. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

Art. 6

SEDE

1. La sede del Comune è sita in Piazza S. Andrea n. 1. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, con deliberazione del Consiglio Comunale, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.
3. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con autorizzazione del Sindaco, potranno svolgersi riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

Art. 7

TERRITORIO

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954, n. 1228, approvato dall' Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende il centro urbano di Subiaco e i centri abitati di:
 - a - Monte Livata - Campo dell'Osso;
 - b- Vignola;
 - c- La Torre - Ponte Lucidi.

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

3. Il Comune riconosce l'avvenuta formazione di nuclei abitati nelle seguenti contrade:

Pianiglio - San Lorenzo;

Le Camere - Cappuccini;

Montore - Camarde;

Barili - Iegli;

Pozziglio - Forma Focerale - San Vito;

Caprola - Campo d'Arco;

Riarco - Castagnola;

Risano - Colle Perino;

S. Angelo - Prato Maggiore - Nocchitella;

Valle Papa - Valle Chiappante

Art. 8

STEMMA - GONFALONE - FASCIA TRICOLORE - DISTINTIVO DEL SINDACO

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi al decreto e ai bozzetti in atti che con le rispettive descrizioni formano parte integrante del presente Statuto.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.
4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato dal Sindaco.

Art. 9

PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali propri, fornendo servizi sul territorio di supporto ai bisogni delle rispettive famiglie in adesione alla normativa vigente.
2. Adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici.
3. Adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo le modalità di cui all'art. 10 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 tutte le misure per attuare le direttive della Unione Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

Art. 10

ASSISTENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE - COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni, la Provincia di Roma e l'Azienda Unità Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla Legge, 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 11

CONFERENZA STATO - CITTA' - AUTONOMIE LOCALI

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 il Comune si avvale della Conferenza Stato - Città - Autonomie Locali in particolare per:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più Comuni da celebrare in ambito nazionale.

Art. 12

TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce con l'apposito Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13

SAN BENEDETTO PATRONO D'EUROPA

1. Il Comune si impegna a tenere viva la cultura e la tradizione benedettina come simbolo di civiltà e di pace per tutta l'Europa anche attraverso lo sviluppo innovativo e creativo del messaggio e della regola benedettina.

Tradizione entro la quale definire i fattori morali e culturali di riferimento per l'intera Comunità Sublacense.

2. Promuove e partecipa ad iniziative locali, nazionali ed internazionali, volte a riconoscere l'importanza storica, religiosa e culturale della figura di San Benedetto Patrono d'Europa. Riconosce l'importanza degli insediamenti monumentali di San Benedetto e Santa Scolastica, garantendo la conservazione dei beni culturali ed artistici in essi presenti attraverso iniziative volte a valorizzarne la loro peculiarità (primo libro stampato in Italia - offerta olio di San Benedetto Patrono d'Europa e dell'Ecologia).

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Giunta - Sindaco)

CAPO I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14

ELEZIONE - COMPOSIZIONE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLIERE ANZIANO - COMPETENZE

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto dai Consiglieri nella prima seduta del Consiglio Comunale. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio Comunale. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere Anziano.
3. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo - eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

Art. 15

CONSIGLIERI COMUNALI - CONVALIDA - PROGRAMMA DI GOVERNO

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570_
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata e la proposta degli indirizzi generali di governo per la durata del mandato, che vengono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta Comunale, consegna al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo Consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

6. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio Comunale esamina, detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

Art. 16

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Apposito regolamento interno, da approvarsi entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore dello Statuto, disciplinerà la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.

2. Il regolamento interno di cui al precedente comma 1 dovrà in ogni caso disciplinare:

- a) la convocazione del Consiglio comunale;
- b) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
- c) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni
- d) l'organizzazione dei lavori del Consiglio.

2. I Gruppi consiliari sono costituiti presso la Presidenza del Consiglio con formale comunicazione degli appartenenti e del Capogruppo. In assenza di detta comunicazione, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista è considerato:

- a) per il gruppo di maggioranza: il Consigliere, esclusi il Sindaco e gli Assessori, che ha riportato il maggior numero di voti;
- b) per i gruppi di minoranza: il candidato alla carica di Sindaco delle rispettive liste o, in caso di dimissioni dello stesso il consigliere anziano.

4. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

5. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive ovvero a sette sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro quindici giorni dalla notifica dell'avviso.

6. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio Comunale. Copia della delibera è notificata all'interessato entro dieci giorni.

Art. 17

SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

- per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente;
- per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
- per la verifica degli equilibri di bilancio come previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento interno di contabilità.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

Art. 18

ESERCIZIO DELLA POTESTA REGOLAMENTARE

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti, divenuti esecutivi, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la deliberazione di approvazione sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 19

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - DI CONTROLLO E GARANZIA

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte da 5 Consiglieri scelti, 3 tra quelli di maggioranza e 2 tra quelli di minoranza.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
4. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

Art. 20

COSTITUZIONI DI COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste, studi e ricerche.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. Potrà inoltre avvalersi di esperti ed acquisire loro pareri.
6. La Commissione, insediata dal Sindaco provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente.

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

7. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Art. 21

INDIRIZZI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i quindici giorni successivi a quello di approvazione degli indirizzi generali di governo, per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

CAPO II

GIUNTA E SINDACO

Art. 22

ELEZIONE DEL SINDACO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo, le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 23

INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

1. Gli indirizzi generali di governo, presentati dal Sindaco nella seduta di insediamento, subito dopo la convalida degli eletti, debbono analiticamente indicare gli obiettivi scelti per il mandato, in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone le priorità.

Art. 24

DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'Ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

Art. 25

VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 4-bis, della legge n. 55/90 e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 26

DELEGATI DEL SINDACO

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco, uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco.

Art. 27

DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 28

NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale e degli altri requisiti di legge.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

Art. 29

LA GIUNTA

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a sei compreso il Vice Sindaco.

La determinazione del numero compete al Sindaco sulla base di specifiche valutazioni politico amministrative.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli Assessori non

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico - amministrative. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

Art. 30

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale o ai Responsabili dei Servizi Comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzione di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) Propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi Comunali;
 - c) Elabora le linee di indirizzo e predispose le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) Assume attività di iniziativa di impulso e di raccordo con gli Organi di partecipazione e di decentramento;
 - e) Modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) Nomina i Membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Responsabile del Servizio interessato;
 - g) Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone;
 - h) Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - i) Nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
 - j) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - k) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'Ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - l) Esercita, previa determinazione dei costi e individuazioni dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro Organo;
 - m) Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - n) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli Organi gestionali dell'Ente;

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

- o) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- p) Determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio.

Art. 31

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico - amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 32

CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo ad immediata sostituzione.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 33

DECADENZA DELLA GIUNTA - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai Capigruppo Consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

CAPO III

Art. 34

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: Politica Ambientale, Sport Tempo Libero, Giochi, rapporti con l'Associazionismo, Cultura e Spettacolo, Pubblica Istruzione, Assistenza ai Giovani e agli Anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 35

COMUNITA' GIOVANILI

1. E' prevista l'istituzione delle Comunità Giovanili ai sensi dell'art. 82 della L.R. 7.6.1999, n. 6 come modificato con deliberazione legislativa approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 29.7.1999, con le competenze previste nell'articolo stesso.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE – DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI – RIUNIONI – ASSEMBLEE – CONSULTAZIONI – ISTANZE E PROPOSTE

Art. 36

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico - amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

Art. 37

RIUNIONI E ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 38

CONSULTAZIONI

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che' la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 39

ISTANZE E PROPOSTE

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti. Uno o più rappresentanti dei proponenti hanno facoltà di illustrare la proposta a chi di competenza.
2. Il Consiglio Comunale entro 45 giorni e la Giunta entro 30 giorni dal ricevimento deliberano in merito.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 200 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

CAPO II REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 40 AZIONE REFERENDARIA

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo, quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il venti per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio Comunale;
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali Comunali.

Art. 41 DISCIPLINA DEL REFERENDUM

1. Apposito Regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il Regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione
 - f) il quorum minimo dei votanti per la validità della prova referendaria.

Art. 42 EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

CAPO III DIFENSORE CIVICO

Art. 43

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO

1. E' istituito nel Comune il servizio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, anche in convenzione con altri Comuni o enti sovracomunali.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 44

NOMINA - FUNZIONI - DISCIPLINA

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito Regolamento.

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 45

ALBO PRETORIO.

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato sono responsabili delle pubblicazioni e garantiscono la facilità di lettura e la massima accessibilità delle pubblicazioni.

Art. 46

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia e di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

TITOLO V PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA'

Art. 47 DEMANIO E PATRIMONIO

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 48 ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 108 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 49 REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata alla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 48, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 50 FORMA DI GESTIONE

1. Il Comune provvederà alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura e all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Art. 51

GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 52

AZIENDE SPECIALI

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:
 - a) Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto Aziendale, in numero pari e non superiore a sei
 - b) Il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
 - c) Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale della azienda, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

dimissioni del Presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

5. L'ordinamento dell'Azienda speciale è disciplinato dallo Statuto e approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio tra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione.

9. Il Consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato di gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

10. Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 53 ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste dai relativi regolamenti istitutivi.

4. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 54 SOCIETA' MISTE

1. Per la produzione di beni e servizi a rilevanza economica e imprenditoriale comportante attività di carattere prevalentemente industriale e commerciale, il Comune può avvalersi di società con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

2. Negli statuti delle società devono essere previste le forme di accordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 55

CONCESSIONE A TERZI

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessione a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 56

CONVENZIONI

1. Il Consiglio -Comunale su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni Statali, altri Enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

Visto: SI AUTENTICA

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Pietro La Torre)

2. Le convenzioni devono stabilire le finalità, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

Art. 57

CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio;

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'articolo 45, 2° comma, del presente Statuto;

4. Il Sindaco o suo delegato fa parte della assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art. 58

UNIONE DEI COMUNI

1. Il Comune favorirà l'unione con uno o più Comuni contermini e non, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

Art. 59

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Provincie e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 60

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori, di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 61

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma.

Art. 62

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

1. Il personale è inquadrato in categorie in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti locali.

Art. 63

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai Contratti collettivi nazionali di lavoro e decentrati.

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

Art. 64

INCARICHI ESTERNI

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE – VICE SEGRETARIO

Art. 65

SEGRETARIO COMUNALE - STATO GIURIDICO, TRATTAMENTO ECONOMICO E FUNZIONI

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n.127/1997.

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990 aggiunto dall'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 66

VICE SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Regolamento e la pianta organica del personale potranno prevedere un posto di Vice - segretario, qualifica funzionale apicale, aventi funzioni vicarie.

Art. 67

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

3. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 68

AVOCAZIONE

1. Gli atti di competenza del Segretario comunale e dei dipendenti comunali non sono soggetti ad avocazione da parte del Sindaco se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Consiglio comunale.

COMUNE DI SUBIACO

Prov. di Roma

Art. 69

UFFICIO DI STAFF

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70

ENTRATA IN VIGORE

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 71

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

Art. 72

NOMINA COMMISSIONE

1. Alla commissione per la rielaborazione dello Statuto viene attribuito anche l'incarico per la redazione della proposta dei regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto, da rimettere alla giunta per la successiva approvazione del consiglio comunale.

La stessa è equiparata a tutti gli effetti alle commissioni consiliari permanenti.